



Comune di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I

Articolo 1 – Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico non di Linea, per il trasporto di persone effettuato con autovetture, denominato Taxi, di cui all'articolo 2 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.
2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - DPR 24 Luglio 1977 n. 616, art. 85;
 - D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D.M. 19 Novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
 - DM 15 Dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi);
 - Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
 - D.Lgs 19 Novembre 1997 n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);
 - L.R. 14 Giugno 1994 n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 Gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);
 - L.R. 12 Ottobre 1998 n. 37 (Norme in attuazione del D.Lgs 19 Novembre 1997 n. 422);
 - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - Legge 4 Agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Articolo 2 – Definizione del Servizio

1. Il servizio Taxi quale Servizio Pubblico non di Linea, ha una funzione complementare ed integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea.
2. Il servizio Taxi viene espletato a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Il servizio Taxi è un servizio di Trasporto Pubblico non di Linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad un'utenza indifferenziata che avanza richiesta di trasporto, presso le postazioni di stazionamento dei mezzi collocate esclusivamente su aree pubbliche, per destinazioni specifiche ed individuate di volta in volta.

4. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione, nonché a quelle contenute in questo Regolamento Comunale.

TITOLO II

REQUISITI E CONDIZIONI RICHIESTE PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 3 – Requisiti e Titoli abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di Taxi è subordinata a Licenza che è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e seguenti della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, con validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza. Sono altresì fatte salve le procedure di verifica della sussistenza di tutti i requisiti per l'esercizio di ciascuna licenza, come stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

2. L'esercizio del Servizio di Taxi, è consentito esclusivamente ai soggetti che risultano iscritti nel "Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'articolo 6 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

3. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di Taxi tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione che abbiano acquisito la residenza nel Comune di Terni per garantire la presenza sul territorio finalizzata alla continuità del servizio.

4. In caso di Cooperative di Produzione e Lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, il requisito di cui al comma 6 della medesima norma, deve essere posseduto da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'esercizio del Servizio di Taxi, è consentito esclusivamente ai soggetti che risultino proprietari o che abbiano la disponibilità in leasing dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

6. I soggetti che vogliono esercitare il servizio Taxi, devono essere esenti dagli impedimenti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

7. La licenza e l'eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e devono essere esibiti dai titolari su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 4 – Casi di esclusione dall'esercizio dell'attività

1. Non possono esercitare il Servizio di Taxi, di cui al presente regolamento coloro che:

a) risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio di tale attività, anche se rilasciata in altro Comune, o che risultino già titolari di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente, anche se esercitata in altro comune, salvo la possibilità di acquisizione di licenze Taxi e di Noleggio con Conducente da parte di Cooperative di Produzione e Lavoro, secondo quanto stabilito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 nella parte che ha integrato e modificato la Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 2 della predetta legge;

b) hanno ceduto a terzi l'attività di taxi o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21;

c) sono stati dichiarati decaduti dal diritto di esercitare l'attività di taxi o di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia del verificarsi della causa di decadenza.

d) sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento, anche se intervenuta prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5/2006;

e) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo;

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

h) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;

2. Il divieto di esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettere f) , g) ed h) permane per la durata di 3 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, equivale a sentenza di condanna.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

Articolo 5 - Sostituzione alla guida per il Servizio di Taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge 4 Agosto 2006 n. 248 che ha modificato l'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, i titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere temporaneamente sostituiti alla guida esclusivamente:

a) per malattia ed inabilità temporanea, debitamente certificate;

b) per gravidanza e puerperio, debitamente certificati,

c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno solare, anche non consecutivi;

d) per sospensione o ritiro della patente di guida;

e) in caso di conferimento di incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno;

2. La sostituzione alla guida di cui al presente articolo è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, per i quali non ricorrano i casi di esclusione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Il rapporto con i sostituti alla guida è regolato da un contratto di lavoro stipulato in base alle vigenti normative.

4. La sostituzione alla guida è consentita previa richiesta di autorizzazione da parte del titolare della licenza al Comune di Terni.

5. Nella dichiarazione l'interessato attesta sotto la propria responsabilità la reale sussistenza delle cause di cui al comma 1 e nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro.

Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune di Terni, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

7. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

Articolo 6 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, come stabilito dall'articolo 10, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. La richiesta del Titolare di esercitare il Servizio di Taxi attraverso la costituzione dell'Impresa Familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate alla Direzione Comunale competente entro 15 giorni dalla costituzione dell'impresa, allegando la seguente documentazione:

a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;

c) autocertificazione del Collaboratore Familiare relativa al possesso dei requisiti utili di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

3. L'Ufficio Comunale competente verificata l'esattezza della documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del Collaboratore Familiare sulla Licenza.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti dalle Leggi vigenti in materia, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari.
Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sulla licenza.

5. Lo scioglimento dell'Impresa Familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e sarà annotato sulla Licenza.

Articolo 7 - Trasferimento di Licenza

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà del Servizio di Taxi per atto tra vivi, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ed è disposto dal Comune di Terni a seguito di comunicazione del Titolare della Licenza.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà del Servizio di Taxi per atto tra vivi, è consentito nei casi stabiliti dall'articolo 9, comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21

3. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e cioè per sopravvenuta permanente inabilità o inidoneità al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. Nel caso in cui l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 3 entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, può chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza del termine stesso.

5. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività da parte del subentrante.

Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 della predetta Legge, alla dichiarazione dell'interessato deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

7. L'attività di Servizio di Taxi deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5.

8. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al Servizio di Taxi

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà o della gestione del Servizio di Taxi non consegua anche il trasferimento del veicolo, l'interessato è tenuto ad aggiornare la propria carta di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

11. Il trasferimento della proprietà del Servizio di Taxi per causa di morte è consentito con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Articolo 8 - Forme Associative

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, i titolari di Licenza Taxi, possono associarsi e conferire la propria attività in:

a) Cooperative di Produzione e Lavoro a proprietà collettiva, operanti in conformità alle normative vigenti, in materia di Cooperazione, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio;

b) Cooperative di Servizi, operanti in conformità alle normative vigenti in materia di Cooperazione, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio;

c) consorzi tra Imprese Artigiane e tutte le altre forme consentite dalla legge, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

2. Il conferimento dell'attività in cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 lettera a) comporta il trasferimento alla cooperativa stessa della titolarità della licenza e autorizzazione all'esercizio dell'attività e della proprietà dei veicoli utilizzati.

Al conferimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

3. In caso di conferimento di attività in Cooperative di Produzione e Lavoro non opera, nei confronti delle stesse, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8 comma 2 della Legge n. 21/1992.

4. Il titolare rientra in possesso dell'attività precedentemente conferita ai sensi del comma 2 a seguito di recesso, decadenza o esclusione.

In caso di recesso, il titolare non può rientrare in possesso dell'attività precedentemente conferita prima che sia trascorso un anno dal recesso stesso.

Al rientro in possesso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

5. Il conferimento dell'attività in Cooperative di Servizi ed in Consorzi tra Imprese Artigiane ed in ogni altra forma consentita dalla Legge di cui al comma 1 lettere b) e c) non comporta il trasferimento agli stessi della titolarità della licenza Taxi.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'attività è esercitata, oltre che dal titolare, anche dagli altri soci o dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi, sotto la diretta responsabilità del titolare.

7. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c) sono tenuti a comunicare, a pena di decadenza, all'Amministrazione Comunale di Terni l'avvenuto conferimento delle attività nei loro confronti entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di conferimento.

8. Ai fini della definizione del conferimento si richiamano integralmente le norme del Codice Civile.

Articolo 9 - Cessazione dell'attività di Taxi

1. La cessazione definitiva del Servizio di Taxi è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione l'interessato è tenuto a depositare presso l'Amministrazione Comunale di Terni gli originali degli atti abilitativi quali licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività, e di eventuali contrassegni.

3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

TITOLO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DI NUOVE LICENZE TAXI

Articolo 10 - Numero delle licenze

1. La Giunta Comunale di Terni stabilisce il numero delle licenze per il Servizio di Taxi rilasciabili sul territorio comunale.

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del Servizio di Taxi vengono assegnate in seguito ad un pubblico concorso per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del dirigente competente per la durata di 30 giorni.
La pubblicità dell'avviso è effettuata nei modi di legge ed in particolare mediante pubblicazione dell'avviso integrale all'Albo Pretorio del Comune di Terni, nelle pubbliche vie e nel sito Internet dell'Ente.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.
4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze, si provvede all'approvazione di un nuovo bando.

Articolo 12 - Contenuti del Bando di Concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve prevedere:
 - a) la forma del concorso che dovrà essere per esame e titoli;
 - b) numero delle licenze da assegnare;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
 - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame;
 - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
 - f) il rinvio alle Norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Articolo 13 - Commissione di Concorso per l'assegnazione delle Licenze

1. Per l'assegnazione delle licenze il dirigente di Settore nomina una apposita Commissione di concorso, compreso il segretario verbalizzante, inquadrato almeno nella categoria C, così composta:
 - a) il Responsabile del servizio competente, che la presiede;
 - b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo;
 - c) uno o più insegnanti di lingue straniere, che costituiscono materia di esame, scelti dal Comune tra Professori in servizio presso Scuole Medie Inferiori e/o scuole medie Superiori.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Articolo 14 - Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione di Concorso, valuta la regolarità delle domande inoltrate per l'assegnazione della Licenza di Taxi, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'articolo 15 provvede all'espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito.

2. Nell'assegnazione delle Licenze costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:

- a) avere svolto il Servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi;
- b) in subordine, avere svolto l'attività di conduzione alla guida per analogo periodo in imprese di trasporto operanti in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea;
- c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato in qualità di Sostituti, Collaboratori Familiari, Dipendenti o Soci, per il periodo continuativo più lungo.

3. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

- a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;
- b) il titolo di studio;
- c) l'età dell'aspirante, privilegiando la minore età del candidato;
- d) essere iscritti nelle liste di collocamento in qualità di disoccupato da almeno 4 (quattro) mesi antecedenti la data di uscita del bando.

3 Bis . I punteggi massimi attribuibili dalla Commissione ai titoli elencati ai due precedenti commi del presente articolo, sono i seguenti:

- per le lettere a e b del comma 2 del presente articolo: PUNTI 0,50 per SEMESTRE fino ad un massimo di PUNTI 4;
- per la lettera a del comma 3 del presente articolo: PUNTI 1 per ogni LINGUA STRANIERA di cui si dimostri una conoscenza sufficiente allo svolgimento dell'attività, fino ad un massimo di PUNTI 3;
- per la lettera b del comma 3 del presente articolo: PUNTI 0,50 per ciascun DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE conseguito, PUNTI 1 per ciascuna LAUREA BREVE conseguita, PUNTI 1,5 per ciascun DIPLOMA DI LAUREA conseguito, fino ad un massimo di PUNTI 4;
- per la lettera c del comma 3 del presente articolo: PUNTI 0,25 per OGNI ANNO IN MENO rispetto all'età massima dei soggetti che partecipano al concorso, fino ad un massimo di PUNTI 1,5.
- per la lettera d del comma 3 del presente articolo: PUNTI 0,25 per CIASCUN MESE DI ISCRIZIONE nelle liste di collocamento in qualità di disoccupato, fino ad un massimo di PUNTI 2.

4. La graduatoria formulata dalla Commissione di Concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 15 - Presentazione delle Domande di Ammissione al Concorso

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Terni, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dal bando stesso, indicando, oltre a quanto di seguito specificato al comma 2, le generalità del richiedente ed il luogo e la data di nascita.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere la dichiarazione circa il possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione professionale (C.A.P.);
- b) iscrizione al Ruolo dei conducenti, presso la C.C.I.A.A. di Terni;
- c) di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, altra licenza Taxi;
- d) la cittadinanza italiana o di una Nazione dell'Unione Europea e la residenza nel Comune di Terni;
- e) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- f) di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. e dal presente Regolamento;
- g) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per l'esercizio del servizio Taxi sia da parte del Comune di Terni sia da parte di altri Comuni;
- h) di non essere titolare di altra licenza Taxi o di Noleggio con Conducente, salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3 del presente Regolamento;
- i) di non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del bando;
- l) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento;
- m) dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di un veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza
- n) certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di Taxi.

2. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato e non necessita di autentica della firma.

Articolo 15 Bis – Materie di esame

Per l'assegnazione delle licenze Taxi, è espletata una prova d'esame orale sulle seguenti materie:

- a) conoscenza di elementi normativi relativi allo svolgimento di servizi pubblici non di linea;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale, nonché dei principali siti storici e di pubblico interesse del Comune;
- c) adeguata conoscenza di almeno una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Articolo 16 - Assegnazione e Rilascio delle Licenze

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno dimostrare all'Ufficio Comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria approvata.

4. Al rilascio delle licenze per il Servizio di Taxi provvede il Responsabile del servizio competente, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.

5. Le licenze devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo utilizzato per il servizio.

6. Alle Licenze viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o in seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova Licenza lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del Servizio cessato.

Articolo 17 - Validità delle Licenze

1. Le Licenze sono rilasciate senza limitazione di scadenza per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni, fermo restando che l'efficacia delle stesse è subordinata alla verifica periodica del permanere di tutti i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Le Licenze, tuttavia, devono essere sottoposte annualmente al controllo ad opera della Direzione del Comune di Terni competente in materia, al fine di accertare il permanere, per ciascun titolare, dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio del servizio di Taxi.

3. Entro il 30 Novembre di ogni anno, ciascun titolare di Licenza dovrà presentare alla Direzione del Comune di Terni competente in materia, la domanda per il rinnovo della Licenza per l'anno successivo, che avverrà previa verifica del permanere di tutti i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

4. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte dell'intestatario della licenza, questi decade dalla titolarità della stessa e l'atto autorizzatorio diviene privo di efficacia.

Articolo 18 - Inizio del Servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

TITOLO IV **COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Articolo 19 - Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 4, della Legge n. 21/1992 presso il Comune di Terni è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei Servizi di Taxi nell'ambito del territorio comunale.

2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco limitatamente per le figure di cui al comma 3 punti d-e-f-g e rimane in carica 5 anni dalla sua costituzione. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente.

Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno 4 mesi prima della scadenza prevista.

In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato Decreto Legge n. 293/1994.

3. La Commissione Consultiva è costituita da:

a) il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un Consigliere Comunale di maggioranza eletto dal Consiglio con voto limitato;

c) un Consigliere Comunale di minoranza eletto dal Consiglio con voto limitato;

d) due Rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione o, in mancanza della presenza a livello regionale, da due Rappresentanti delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in ambito comunale.

In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione Comunale, procede alla scelta secondo il criterio della maggiore rappresentatività;

e) due Rappresentanti tra i titolari di licenze Taxi operanti nel Comune;

f) un Componente designato dalle Associazioni degli Utenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in mancanza a livello regionale.

In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione Comunale procede alla scelta mediante il criterio della maggiore rappresentatività;

g) il Dirigente del Servizio Trasporti o un suo delegato.

4. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione (che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale) la Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente e di almeno tre componenti

5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Dirigente responsabile della struttura comunale competente in materia o suo delegato o in mancanza di questi ultimi dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

6. I componenti della Commissione di cui alle lettere d ed f del comma 3, possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati o qualora gli stessi non partecipino alle riunioni per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo.

7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la seduta, con avviso di convocazione che deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

8. In casi di urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore;

9. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

10. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente della struttura comunale competente per materia.

Articolo 20 - Funzioni

1. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio del Servizio di Taxi, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) organico comunale delle licenze da destinare al servizio taxi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) bando per l'assegnazione delle licenze taxi;
- d) turni ed orari di servizio;
- e) tariffe.

1 bis. Formula proposte di propria iniziativa o esprime parere non vincolante su problematiche di carattere generale del settore.

2. Vigila sull'esercizio del Servizio e sull'applicazione del Regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte all'organo regionale competente.

3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

Articolo 21 - Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e le decisioni assunte ed in particolare:

- a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
- b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
- c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
- d) le eventuali dichiarazioni di voto;
- e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.

2. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario stesso.

3. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

TITOLO V NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 22 - Prestazione del Servizio di Taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.

2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso ove consentito, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale

3. Ai sensi dell'articolo 6, lettera e della Legge 4 agosto 2006 n. 248, il Comune, sentita la Commissione Consultiva, può prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, al fine di contribuire a garantire e potenziare il diritto alla mobilità dei cittadini.

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti di Taxi

1. I conducenti delle autovetture di servizio di Taxi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, un abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale di Terni, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- l) comunicare all'Ufficio Comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, entro il termine di 30 (trenta) giorni;
- m) comunicare all'Ufficio Comunale competente, entro 2 (due) giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- n) comunicare all'Ufficio Comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- o) di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- p) di avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
- q) di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
- r) di tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- s) di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- t) di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- u) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- v) di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
- w) di tenere esposto all'interno del veicolo uno schema riassuntivo degli obblighi e diritti del conducente, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- z) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada.

Articolo 24 - Diritti dei Conducenti di Taxi

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di Taxi, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all' Utente un anticipo qualora il Servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;
- i) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- J) rifiutarsi di trasportare minori non accompagnati, come previsto dal vigente Codice della Strada.

Articolo 25 - Divieti per i conducenti di Taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti delle autovetture di Servizio di Taxi di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non su richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) trasportare i propri animali;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- i) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- l) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta, salvo casi di forza maggiore;
- o) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi.

Articolo 26 - Comportamento degli utenti del Servizio di Taxi

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:

- a) fumare durante il Trasporto;
- b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;

h) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

Articolo 27 - Responsabilità del Titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 28 - Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di Taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.

1 bis. Ad integrazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 12/09/1994, si specifica che, in considerazione della classificazione del Servizio Taxi come Autoservizio Pubblico non di Linea, complementare ed integrativo rispetto ai Trasporti di Linea, non si applica la T.O.S.A.P. agli autoveicoli destinati al servizio Taxi che stazionano nelle aree pubbliche;

2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

3. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

4. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o chiamata presso le postazioni fisse, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo.

4 bis. Qualora un cliente segnali, tramite Radiotaxi o chiamata presso le postazioni fisse, che una determinata area pubblica di stazionamento è sguarnita di autoveicoli adibiti al servizio Taxi e che è stato superato ogni ragionevole tempo di attesa, il tassista primo della fila, di turno presso altro stazionamento pubblico, può lasciare la postazione esclusivamente per acquisire la corsa.

5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Articolo 29 - Turni - Orari del Servizio di Taxi - Acquisizione della Corsa

1. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione Comunale.

2. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza.

3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.

4. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

5. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita prevalentemente nelle apposite aree di stazionamento esclusivamente riservate ai Taxi del Comune di Terni, ma è consentita la possibilità di acquisizione della corsa su chiamata diretta o tramite servizio di Radio Taxi e in particolare si precisano i termini di accesso, che sono:

a) mediante chiamata dalle centrali Radio Taxi;

b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;

c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento.

6. il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Terni per qualsiasi destinazione, come previsto dalla vigente normativa.

7. Al di fuori dei modi previsti dal comma 5, la corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.

8. E' fatto divieto di acquisire la corsa mediante l'uso di telefoni cellulari appartenenti ai singoli titolari di licenza Taxi, fatta salva la possibilità di utilizzare le apparecchiature del Radio Taxi di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Uso multiplo del Taxi

1. E' consentito l'uso multiplo del Taxi.

2. Per uso multiplo del Taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, pagando la quota di corrispettivo corrispondente al tragitto effettuato.

3. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.

4. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista dal tassametro multiutente.

5. Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Articolo 31 - Corrispettivo e Tariffe

1. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con Tassametro omologato sulla base di Tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale di Terni.

1. bis Per la determinazione delle tariffe il Comune potrà valutare, eventualmente, anche il costo medio della manodopera, nonché le spese fisse, quelle variabili, l'ammortamento e la remunerazione del capitale investito, contemperando i predetti parametri con i principi di tutela dell'utenza.

2. Per il servizio Urbano le Tariffe sono determinate su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.

3. Per il servizio Extraurbano si applica la Tariffa su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari o costi aggiuntivi quali pedaggi autostradali.
4. E' ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente e il tassista, purché rispecchi i parametri tariffari stabiliti precedentemente con l'Amministrazione Comunale di Terni.
5. Il Comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT.
6. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale di Terni.
7. Il Comune può prevedere tariffe agevolate per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi.
8. L'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessorato competente, sentita la Commissione Consultiva, può deliberare l'applicazione di una maggiorazione temporanea sulla tariffa vigente, se il costo medio del carburante applicato alla data dell'ultima deliberazione di adeguamento tariffario, subisca una variazione in aumento pari o maggiore al 10 %.

Articolo 32 - Interruzione del Servizio

1. L'utente del Servizio Taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma, individuata sulla base delle tariffe in vigore, per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale di Radio Taxi.

Articolo 33 - Regolamentazione di periodi di Ferie e di assenze

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiate come giorni di ferie.
3. Nel caso in cui il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, il titolare deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente almeno 15 (quindici) giorni prima della effettiva fruizione.
4. Ogni assenza, a qualunque titolo, per un periodo superiore a 2 (due) giorni deve essere comunicata entro le 24 ore dal suo inizio al competente Ufficio Comunale.
Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire alla guida ai sensi del presente regolamento.

TITOLO VI

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 34 - Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di Taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri - Motorizzazione Civile ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona, anche anziana.
4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli.

Articolo 35 - Contrassegni e forme di Pubblicità

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono portare nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 - a) nella parte posteriore dell'auto, deve essere posizionato un contrassegno adesivo o di altro materiale, purché concordato con l'Amministrazione Comunale, recante la scritta "TAXI - COMUNE DI TERNI", lo stemma del Comune di Terni ed il numero della licenza;
 - b) nella parte anteriore e in particolare sul vetro, dovrà essere collocato il numero identificante la Licenza;
3. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo internazionale dell'accessibilità, di cui all'articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
4. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi internamente ed esternamente alle autovetture adibite a Servizio Taxi, come previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni.
5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
6. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.
7. E' obbligatorio avere a bordo:
 - a) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
 - b) tariffario, indicante il numero della licenza, a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente e possibilmente tradotte in una o più lingue Europee;
 - c) copia del Regolamento Comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

8. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, un simbolo indicante il divieto di fumare.

Articolo 36 - Strumentazione delle autovetture da adibire al Servizio di Taxi

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e dell'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
3. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso ed eventualmente sigillato con piombo a cura dell'Amministrazione Comunale di Terni, se tale operazione è resa necessaria dalla tipologia di tassametro applicato sui Taxi.
4. Il Titolare della Licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
5. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) essere impostato a base multipla (tempo e percorso) per le zone urbane, o con tariffe prestabilite dall'Amministrazione Comunale, riportate in forma di tariffa forfettaria;
 - b) essere impostato per le zone extraurbane a base chilometrica o con tariffe prestabilite dall'Amministrazione Comunale, riportate in forma di tariffa forfettaria;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
6. Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia Municipale al fine di accertarne il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.
7. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
8. In caso di avaria del tassametro, il conducente del Taxi deve sospendere il servizio e informarne immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta dello stesso. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. In caso di guasto o avaria del tassametro il conducente del Taxi è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Articolo 37 - Servizio di Taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il Comune stabilisce le modalità di esercizio del servizio di Taxi da svolgere nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, come previsto dall'articolo 14 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.
2. Le autovetture adibite al servizio di Taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate di pedana elettrosollevabile, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza.

Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a Taxi. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente facile accesso nell'automezzo e visibilità

3. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotta capacità deambulatoria o comunque affette da patologie che non consentano la normale ed autonoma mobilità, potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio.

4. Ove le misure sopra descritte non possano essere messe in atto, il titolare di licenza Taxi dovrà scrupolosamente assistere in tutte le fasi di salita e discesa le persone disabili, attivandosi efficacemente per rendere il servizio più confortevole ed efficiente possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

5. Quando tale trasporto non può essere svolto per motivi indipendenti dalla volontà del Tassista, esso dovrà darne ampia giustificazione al cliente, attivandosi per trovare un'adeguata e sicura soluzione per l'utente.

Articolo 38 - Uso proprio dell'autovettura

1. Ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi.
In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio".

Articolo 39 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è consentita previa comunicazione da parte del titolare della licenza all'Ufficio Comunale competente.

2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa risulta omologata ed è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento Comunale.

3. Il Comune di Terni, rilascia apposito "NULLA-OSTA", da presentarsi presso la Motorizzazione Civile competente per territorio e costituisce titolo valido per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di Taxi.

4. In caso di avaria o guasto della propria autovettura, i titolari di licenza per il servizio di Taxi possono servirsi, per lo svolgimento dell'attività, di autovetture utilizzate da altri titolari di licenza, temporaneamente non in attività.

In tal caso, prima di avvalersi di tale facoltà, l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione alla struttura comunale competente.

Articolo 40 - Controllo delle autovetture

1. Le autovetture da adibire al Servizio di Taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativamente alla riconoscibilità delle stesse ed al tassametro.

2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente dal Codice della Strada e/o dal presente Regolamento Comunale, nonché da qualsiasi altra norma

vigente in materia, deve essere resa idonea in un congruo termine stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità e comunque non superiore a 15 (quindici) giorni.

3. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone la decadenza dal titolo abilitativo.

Articolo 41 - Strutture di Radio Taxi

1. Il trasporto di Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio di Radio Taxi o di altri diversi dispositivi tecnici purché conformi al presente Regolamento ed alle normative vigenti.

2. Il Radio Taxi, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente, secondo le modalità operative del servizio stesso.

3. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO VII SANZIONI

Articolo 42 - Definizione

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da Norme Comunitarie, Statali e Regionali ed in particolare, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle Sanzioni Amministrative di cui agli Articoli seguenti.

Articolo 43 - Sanzioni amministrative Pecuniarie

1. Il corrispettivo da pagare e da addebitare a carico del singolo Tassista è stabilito in base ad un minimo ed un massimo, a cura dell'Amministrazione Comunale di Terni.

2. In particolare per le violazioni delle Norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni Amministrative con Multe Pecuniarie che vanno da un minimo di € 25 ad un massimo di € 250.

3. Resta salvo qualsiasi aggravio deciso dalla stessa Amministrazione per casi di gravità non individuati specificamente dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Al Tassista colpito da tali provvedimento è data la possibilità di discolpa scritta e di tutela innanzi al Giudice competente.

5. Le somme versate saranno gestite a discrezione della stessa Amministrazione Comunale, che deciderà sull'utilizzo degli importi acquisiti in base alle Leggi vigenti.

Articolo 44 - Sospensione

1. L'Amministrazione Comunale di Terni, nel caso in cui non possa comminare una sanzione pecuniaria, in quanto il fatto compiuto dal Tassista configuro una mancanza grave, può disporre una sospensione temporanea della Licenza, come di seguito descritto:

- a) PRIMO PROVVEDIMENTO: da 15 a 30 giorni ;
- b) SECONDO PROVVEDIMENTO: da 30 a 60 giorni;
- c) TERZO PROVVEDIMENTO: da 90 a 180 giorni.

2. Durante i periodi di sospensione comminati ai sensi del presente articolo, l'interessato è tenuto a depositare presso la Struttura Comunale competente, l'originale della licenza Taxi a lui intestata.
3. Durante i periodi di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori.

Articolo 45 - Revoca e Decadenza

1. La licenza viene revocata dal responsabile del competente Ufficio Comunale, con apposito provvedimento, qualora il Titolare della licenza Taxi, nei confronti del quale siano già stati emessi tre Provvedimenti di Sospensione dal Servizio, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente.
2. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della Licenza Taxi, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla Legge, comportano la Decadenza della Licenza.

Articolo 46 - Attuazione e Norma specifiche

1. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un Provvedimento di Sospensione o di Revoca, è comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 30 (trenta) giorni, a favore del tassista, per la presentazione di controdeduzioni.

Il responsabile del competente Ufficio Comunale, adotta i provvedimento indicati all'articolo 45 del presente Regolamento previa acquisizione di parere non vincolante, espresso dalla Commissione Consultiva Comunale.

2. A seguito dei provvedimenti di revoca o decadenza della licenza Taxi, il Titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato al competente Ufficio Comunale.

3. La decadenza e la revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Norma Transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli Organi Comunali competenti e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Le autovetture adibite al servizio di Taxi operanti nel territorio comunale, devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 48 - Norma Finale e di Rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, anche in relazione alle attività di controllo, si rinvia alla Normativa Comunitaria, Statale e Regionale vigente in materia.

2. Tutti gli articoli e le clausole del presente Regolamento Comunale, saranno automaticamente modificate e/o integrate, in conformità alle modifiche legislative inerenti la materia, che interverranno successivamente alla sua approvazione.